

Organismo di Composizione della Crisi di LUCCA

RELAZIONE del GESTORE DELLA CRISI
ai sensi dell'Art. 68, commi 2 e 3 Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
(Art. 67 e segg., D.Lgs. n. 14/2019)

➤ **DEBITORE:**

Sig.ra [*** omissis ***], nata a [*** omissis ***] il [*** omissis ***], residente in Viareggio (LU) – Via Aurelia Sud, 339, codice fiscale [*** omissis ***], professione: dipendente, assistita dal Dott. Gabriele Assanta

➤ **GESTORE DELLA CRISI:**

Dott. MASSIMO DE GAETANI, nato a [*** omissis ***], C.F.: [*** omissis ***], con Studio in Lucca (LU) – Viale Regina Margherita, 121, Pec: massimo.degaetani@odceclu.legalmail.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Lucca al n. 635/A, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 132750, iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi

SOMMARIO

1) NOMINA – IDENTIFICAZIONE DEL DEBITORE – DICHIARAZIONI	2
1.1 RIFERIMENTI DELLA NOMINA	2
1.2 DATI ANAGRAFICI DELLA DEBITRICE	2
1.3 DICHIARAZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI	3
1.4 SCOPO DELL'INCARICO	4
1.5 DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	4
1.6 TEMPISTICA DELL'INCARICO	4
2) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO	5
2.1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
2.2 INDICAZIONI DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO	6
3) CONSISTENZA PATRIMONIALE E REDDITUALE	7
3.1 CONSISTENZA PATRIMONIALE	7
3.2 CONSISTENZA REDDITUALE	8
4) SITUAZIONE DEBITORIA	10
4.1 DESCRIZIONE DEI SINGOLI DEBITI	10
4.2 RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA	14
5) DILIGENZA DEL CONSUMATORE	15
5.1 DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI .	15
5.2 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI	16
5.3 ATTI DI DISPOSIZIONE EFFETTUATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI	16
6) PIANO E PROPOSTA	18
6.1 SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA	18
6.2 SPESE DI PROCEDURA E PREDEDUCIBILI	19
6.3 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA	20
6.4 DESCRIZIONE DEL PIANO	20
6.5 RICHIESTE DEL DEBITORE AI SENSI DELL'ART. 70 CCII	22
7) VERIFICHE SUL DEBITORE	22
7.1 STIMA DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE	22
7.2 INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	23
7.3 INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI	23
7.4 ACCERTAMENTO DELLA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEI FINANZIATORI	23
8) INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART 68, C.2, CCII	24
8.1 ART. 68, COMMA 2, LETT. A), B): CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA DEL DEBITORE, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	24
8.2 ART. 68, COMMA 2, LETT. C): VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA	24
8.3 ART. 68, COMMA 2, LETT. D): INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA	25
9) CONCLUSIONI DEL GESTORE DELLA CRISI	25
9.1 CONCLUSIONI	25

TRIBUNALE DI LUCCA

Cancelleria Fallimentare

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PROCEDURA N. 10/2022 “*** omissis ***”

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex Art. 68, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 14/2019

1. NOMINA – IDENTIFICAZIONE DEL DEBITORE – DICHIARAZIONI

1.1 RIFERIMENTI DELLA NOMINA

Il sottoscritto **Dott. Massimo De Gaetani**, nato a omissis il ***omissis*** C.F.: ***omissis*** omissis, domiciliato presso il proprio Studio in Lucca – Viale Regina Margherita, 121, Pec: massimo.degaetani@odceclu.legalmail.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Lucca al n. 635/A, è stato nominato dall’OCC di Lucca con provvedimento del Referente del 25/02/2022 (**Allegato 3**) quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, originariamente ai sensi del comma 9 dell’Art. 15 della Legge n. 3/2012, nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla Sig.ra ***omissis*** (da ora anche semplicemente “Debitrice”), nata a ***omissis*** il ***omissis***, residente in Viareggio (LU) – Via Aurelia Sud, 339, codice fiscale ***omissis***, con attività lavorativa di impiegata di banca, che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell’Art. 6 della citata legge.

Nelle more della predisposizione del piano (da parte della Debitrice) e della Relazione particolareggiata (da parte del sottoscritto), è entrato in vigore il D.Lgs. n. 14/2019; pertanto la domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento depositata presso l’OCC di Lucca vale quale richiesta di accesso alla Procedura disciplinata dal Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi) – Capo II (Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) – Sezione II (Ristrutturazione dei debiti del consumatore) del citato D.Lgs. n. 14/2019.

Il sottoscritto ha accettato la nomina in data 26/02/2022 (**Allegato 4**).

1.2 DATI ANAGRAFICI DELLA DEBITRICE

Di seguito si riportano in forma tabellare i dati anagrafici della Debitrice:

Cognome	***omissis***
Nome	***omissis***
Codice Fiscale	***omissis***
P. IVA	n.a.
Comune di nascita	***omissis***
Data di nascita	***omissis***

Comune di residenza	Viareggio (LU)
Indirizzo di residenza	Via Aurelia Sud, 339
CAP di residenza	55049
Situazione occupazionale	Lavoratore dipendente a tempo parziale indeterminato

1.3 DICHIARAZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

DICHIARA

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestore della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Lucca;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, è stato iscritto al numero progressivo 28, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, del D.M. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 21.03.2016;
- di non essere legato alla Debitrice ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'Art. 2382 c.c. così come richiamato dall'Art. 2399 c.c., e segnatamente: di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado della Debitrice;
- di non essere legato alla Debitrice o a società controllate dalla Debitrice: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della Debitrice,

CONFERMA

- che la Debitrice riveste la qualifica di consumatore, essendo verificato che non svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, né risulta socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice Civile;
- che non sono verificate le condizioni soggettive ostative previste dall'Art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 e segnatamente la Debitrice:
 - non ha ottenuto, negli ultimi 5 anni, l'esdebitazione;
 - non ha beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte;
 - non ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come desumibile dal contenuto della presente Relazione);

CONFERMA ALTRESI

- che la Debitrice risulta essere in stato di sovraindebitamento;
- che la Debitrice ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua

- situazione economica e patrimoniale;
- che la Debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame.

1.4 SCOPO DELL'INCARICO

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre, ai sensi dell'Art. 68, comma 2, D.Lgs n. 14/2019, una *Relazione particolareggiata* alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore formulato dalla Debitrice, con l'obiettivo di:

- indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dalla Debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- esporre le ragioni dell'incapacità della Debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte;
- valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda;
- indicare i costi presunti della procedura;
- indicare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti, abbiano tenuto conto del merito creditizio della Debitrice.

Ciò si sostanzia, tra l'altro:

- nel dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- nell'indicare l'eventuale esistenza di atti della Debitrice impugnati dai creditori.

A tal fine si premette che il Piano formulato dalla Debitrice è corredato di tutta la documentazione prevista dall'Art. 67, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- consistenza e composizione del patrimonio;
- atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- copia dei documenti reddituali degli ultimi 3 anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate della Debitrice e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

1.5 DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Ai fini dell'espletamento dell'incarico è stata esaminata la seguente documentazione:

Documenti di identità	Estratti-conto Unicredit S.p.A.
Certificato stato di famiglia	Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate – Riscossione
Modd. CU anni 2017-2018-2019-2020-2021	Dichiarazione carichi Agenzia delle Entrate
Copia contratti di locazione	Centrale Rischi Banca d'Italia
Copia bollette utenza energia elettrica	Centrale allarme interbancaria
Copia bolletta utenza gas	Report <i>Crif</i>
Copia bolletta utenza acqua	Visura storica PRA
Documenti specifici trasmessi dai singoli creditori	Ispezione ipotecaria

1.6 TEMPISTICA DELL'INCARICO

La gestazione del Piano (e conseguentemente della Relazione del Gestore della Crisi) si è protratta

ta per un lasso di tempo significativo.

Ciò trova la propria giustificazione nel fatto che durante l'anno 2022 la ricorrente si è trovata costretta a richiedere al proprio datore di lavoro un lungo periodo di aspettativa non retribuita per cause di salute. Tale contesto non consentiva di effettuare ragionevoli piani futuri a supporto della proposta ai creditori. Con il mese di Novembre 2022 è giunta a conclusione tale problematica, con la possibilità di validare la fattibilità del Piano.

2. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La Debitrice ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata Relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Le informazioni fornite dalla Debitrice, nonché i riscontri effettuati dal sottoscritto, sono di seguito riassunti.

2.1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Debitrice ha uno stabile impiego (*part time*) quale dipendente dell'Istituto di credito "Unicredit S.p.A.", attualmente presso la sede di Viareggio, Piazza d'Azeglio 23, presso il quale svolge attività di impiegata.

Il matrimonio contratto con il Sig. *****omissis***** ha vissuto una crisi culminata nella separazione nel 2020, così che oggi il nucleo familiare della ricorrente è costituito dalla Sig.ra ***omissis*** e dal figlio *****omissis***** (v. Stato di Famiglia, **Allegato 5**).

Tale tipologia di lavoro le ha consentito negli ultimi anni un livello reddituale apprezzabile, riscontrato dai Modd. CU prodotti.

Tuttavia si sono verificati eventi (familiari, sanitari) avversi – che si andranno a descrivere – che hanno reso non più possibile il rispetto degli impegni di rimborso dei finanziamenti ottenuti.

Infine, la Sig.ra ***omissis*** riconducibile alla figura del "Consumatore", definita dall'Art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 14/2019 come:

la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Ne deriva che la qualifica deve essere accertata avendo riguardo alle specificità dei contratti effettivamente conclusi, nonché al fatto che le obbligazioni assunte siano estranee ad attività d'impresa o professionali.

Nel caso specifico:

- la Debitrice non ha, né ha avuto, una Partita IVA con la quale abbia svolto un'attività in proprio;
- l'indebitamento pressoché totale è nei confronti di Società Finanziarie ed Istituti di credito per finanziamenti assunti per la gestione quotidiana delle esigenze personali e familiari, nonché per l'arredamento dell'abitazione (*rectius*: delle abitazioni) nelle quali ha vissuto (a tal fine risultano di immediata percezione i grafici del successivo § 4.2).

2.2 INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

L'Art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 14/2019 definisce il sovraindebitamento come:

lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza

Rielaborando quanto esposto dalla Debitrice nel proprio Piano, l'attuale livello di indebitamento (non sostenibile) è maturato nel tempo per cause indipendenti dalla sua volontà:

- in senso negativo: non sono state effettuate spese eccedenti il tenore di vita consentito dal livello reddituale destinato a farvi fronte;
- in senso positivo: i redditi sono stati utilizzati per il mantenimento proprio e della propria famiglia (in particolare il figlio di minore età) nonché per far fronte alle problematiche di salute insorte;
- inoltre: gli anni del Covid hanno determinato una temporanea riduzione reddituale che verrà descritta nel prosieguo della presente Relazione.

I confronti condotti con la Debitrice ed il suo consulente, nonché il riscontro operato sulla documentazione prodotta dalla Parte e/o acquisita dal sottoscritto, hanno consentito di confermare che le cause del sovraindebitamento sono riconducibili a quelle dichiarate nel Piano:

- *problemi di salute* emersi in occasione ***omissis***, che hanno reso necessarie cure continue e nel complesso costose, nonché hanno imposto alcuni periodi di aspettativa non retribuita;
- *crisi coniugale* che nel 2020 ha portato alla separazione dal marito Sig. ***omissis***, terminata con un accordo che ha avuto riflessi sul rapporto entrate/uscite;
- *episodio di stalking* da parte di un nuovo compagno, cosa che ha reso necessario il cambio di residenza, con conseguenti ulteriori spese;
- *insorgenza di nuovi costi rilevanti*, segnatamente il costo mensile dell'affitto.

Inevitabilmente anche il secondo ed il terzo punto sopra menzionati hanno inciso sui preesistenti problemi di salute.

Con riferimento ai **problemi di salute**, gli stessi sono realmente presenti e comportano tre ordini di conseguenze:

- la necessità di effettuare periodici controlli presso i centri medici;
- l'acquisto sistematico di medicinali, in parte non a carico della sanità pubblica bensì della Debitrice, riscontrato anche con l'esame del Mod. 730;
- il periodico ricorso a periodi di aspettativa non retribuita. In particolare questa conseguenza si è verificata nell'anno 2020, dove infatti il reddito percepito si è attestato notevolmente al di sotto della norma, e poi nuovamente nel 2022. Il presente dato può essere letto:
 - dal punto di vista delle cause del sovraindebitamento: come fattore che ha concorso alla difficoltà di far fronte regolarmente agli impegni;
 - dal punto di vista della soluzione della crisi: come fattore comunque episodico, nato

nell'anno del Covid-19, ripetutosi poi dopo 2 anni ma sempre per motivi legati alla pandemia, in futuro prevedibilmente destinato a non ripresentarsi.

Con riferimento alla **crisi coniugale**, la stessa si è conclusa con l'omologazione in data 17/08/2020 del verbale di separazione coniugale, nel quale erano contenuti gli accordi transattivi di regolazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali dei quali si dirà *infra*, e che hanno contribuito all'innesco della situazione di sovraindebitamento.

Con riferimento all'episodio di **stalking**, lo stesso è comprovato dalla denuncia effettuata dalla Debitrice presso la Stazione dei Carabinieri di Lido di Camaiore nei confronti di un soggetto con il quale, dopo la separazione, era iniziata una relazione sentimentale. L'episodio mette in evidenza alcuni aspetti legati alla condizione di sovraindebitamento:

- la necessità per la Debitrice di cambiare residenza (da cui la conseguenza immediata di costi per il trasloco);
- le ricadute a livello psicologico, che hanno appesantito le difficoltà già in atto.

Riepilogando e concludendo, le cause del sovraindebitamento sono così schematizzabili:

- i debiti verso le Società finanziarie erano stati originariamente assunti in costanza di matrimonio, quando vi erano 2 soggetti titolari di redditi, nel complesso adeguati agli importi mensili da rimborsare, ma con la separazione tali debiti sono rimasti a carico della Debitrice, che a questo punto poteva contare soltanto sul proprio stipendio; la Debitrice ha poi ottenuto dei "rifiinanziamenti" al fine di meglio adattare gli impegni alla nuova situazione mono-reddito;
- con la nascita del figlio ed i conseguenti problemi di salute, sono subentrati periodi di aspettativa non retribuita sul lavoro, nonché spese mediche che hanno avuto la priorità nell'allocazione delle risorse a disposizione; l'aspettativa non retribuita si è nuovamente resa necessaria in periodo di Covid;
- la necessità di effettuare due cambi di residenza (il primo a seguito della separazione; il secondo a breve distanza di tempo a seguito dell'episodio di *stalking*) ha imposto ulteriori spese di trasloco e di arredamento dei locali;
- con la separazione la ricorrente si è trovata a far fronte ad un costo significativo e del tutto nuovo (il canone di affitto dell'abitazione).

3. CONSISTENZA PATRIMONIALE E REDDITUALE

3.1 CONSISTENZA PATRIMONIALE

Il sottoscritto ha verificato presso i competenti Uffici la proprietà di immobili e beni mobili registrati.

Immobili

Attualmente la Debitrice non è proprietaria di alcun diritto su beni immobili.

Dalle risultanze dei Registri Immobiliari, nonché dagli ulteriori documenti acquisiti, risulta in-

fatti che:

- in data 28/09/2015 la Debitrice ha acquistato, in comproprietà con il marito ***omissis*** un immobile in Viareggio (LU), Loc. Bixio, Via Aurelia Sud 357, per il prezzo di € 210.000;
- tale prezzo è stato pagato per € 180.000 tramite mutuo ipotecario concesso da Unicredit SpA; marito e moglie risultavano condebitori del finanziamento;
- in data 17/08/2020 è stato omologato il verbale di separazione coniugale con il quale i coniugi hanno definito accordi transattivi di regolazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali; con particolare riferimento al bene in oggetto, la Debitrice ha assunto l'impegno a trasferire la quota di sua proprietà al marito, ricevendo la somma di € 14.000 rappresentativa del contributo nel tempo dato dalla Debitrice stessa al pagamento delle rate di mutuo;
- in data 11/01/2021 è stata data esecuzione al verbale di separazione in virtù dell'Atto Notario Mauro Scatena Salerno di Cascina.

Si rinvia al successivo § "5.3 Atti di disposizione effettuati negli ultimi 5 anni" per la descrizione di dettaglio degli effetti in capo alla ricorrente.

Beni mobili registrati

La Debitrice è proprietaria di un'autovettura Renault Mégane (immatricolazione anno 2016), acquistata nel 2020 (grazie alla somma riveniente dall'accordo di separazione) in sostituzione di una precedente Fiat Panda detenuta dal 2014 al 2020 (anche in quel caso acquistata usata di 5 anni).

Dall'esame dei più utilizzati portali telematici dedicati alle compravendite di autoveicoli, si conferma che il valore attuale del mezzo di atesta all'importo di € 9.000.

Altri beni mobili

La Debitrice è inoltre proprietaria dei mobili che arredano l'abitazione.

Il relativo valore può essere confermato nell'importo indicato nel piano (€ 6.000), ma si rileva come gli stessi costituiscano beni essenziali per il mantenimento di un *dignitoso tenore di vita*, anche in considerazione della presenza di un figlio minore.

3.2 CONSISTENZA REDDITUALE

Redditi ed altre entrate continuative

In **primo luogo**, come indicato in premessa, la Debitrice lavora *part-time* come dipendente presso la filiale Unicredit di Viareggio – Piazza D'Azeglio.

Dall'esame delle ultime 5 Certificazioni Uniche disponibili si rileva il reddito netto annuo:

Anno	2021	2020	2019	2018	2017
Voce					
Componenti positive	24.803,30	19.312,86	27.103,67	28.556,65	26.178,54
Componenti negative	-6.714,09	-5.166,40	-8.244,64	-8.809,32	-8.188,01
REDDITO NETTO	18.089,21	14.146,46	18.859,03	19.747,33	17.990,53

Nelle "Componenti positive" sono stati inclusi: *i)* reddito-base; *ii)* Bonus "Renzi"; *iii)* Trattamento integrativo (subentrato al "Bonus Renzi"); *iv)* Premi di risultato.

Nelle "Componenti positive" sono stati incluse: *i)* ritenute Irpef e addizionali sul reddito-base;

ii) Imposta sostitutiva sui premi di risultato; iii) contributi previdenziali a carico del lavoratore.

In **secondo luogo**, la Debitrice è titolare di una pensione di invalidità (categoria IO n.

omissis

Si tratta dell'assegno ordinario di invalidità, costituito da una prestazione economica che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S.. Si fa presente che il diritto all'assegno richiede

omissis

omissis

omissis

La Debitrice mensilmente percepisce a tale titolo dall'I.N.P.S. l'importo di € 510,59 lordi, corrispondenti ad € 423,65 netti, riscontrati sistematicamente tra le entrate del Conto Corrente.

In **terzo luogo**, si rileva come dal Verbale di separazione risulti il seguente impegno da parte del coniuge:

5. Circa il mantenimento del figlio minore, il sig. ***omissis***, si impegna a versare quale contributo al suo mantenimento ordinario alla Sig.ra ***omissis*** la somma mensile di Euro 250,00, entro il giorno 25 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT; oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, spese così come indicate nel Protocollo di intesa in essere presso il Tribunale di Lucca che, ad eccezione di quelle necessarie, dovranno essere preventivamente concordate e documentate.

Dall'esame della documentazione acquisita, con particolare riferimento agli estratti-conto bancari, risulta che il Sig. ***omissis*** assolve regolarmente al proprio impegno.

Tra le entrate a disposizione della Debitrice, pertanto, deve essere considerato anche l'importo di € 250,00 trasferito dall'ex coniuge.

Sintetizzando, le entrate che la Debitrice ha a disposizione per mantenere un *dignitoso tenore di vita* e presentare una proposta ai propri creditori sono le seguenti:

Descrizione	Importo
Lavoro dipendente	18.000/19.000 Annuì
Pensione INPS	423 Mensili
Entrata da accordo di separazione	250 Mensili

Nel Piano viene indicato un importo disponibile di € 2.250 mensili, che presuppone – a parità di assegno INPS e trasferimento dall'ex coniuge – un reddito di lavoro dipendente di poco meno di € 19.000; ciò pare conseguibile, come già avvenuto nel biennio 2018/2019, ed escludendo l'anno 2020 del tutto anomalo (come già detto *supra*, § 2.2) e l'anno 2022 dove vi è stata una "coda" dell'impatto del Covid.

Trattamento di fine rapporto

Dall'ultima Certificazione Unica a disposizione (Mod. CU 2022 riferita all'anno 2021) risulta che la ricorrente ha accumulato nel complesso € 30.962,16.

Ai fini del suo inserimento nella proposta ai creditori, è necessario tenere presente che:

- la dipendente può ritirare *liberamente* fino ad un massimo del 30% dell'importo accantonato; per quote più elevate devono invece ricorrere specifiche circostanze (acquisto immobile; ristrutturazione immobile; malattia con patologia gravissima), non riconducibili al caso concreto;
- l'importo richiesto in acconto è comunque assoggettato alla cd. "tassazione separata" disciplinata dall'Art. 17 T.U.I.R.¹; pertanto la somma netta percepita deve tenere conto dell'onere fiscale.

In considerazione di quanto sopra, l'importo che la Debitrice propone di mettere a disposizione dei propri creditori (€ 3.220 all'inizio del piano; € 2.500 al termine del piano) è compatibile con

¹ Salvo opzione per la tassazione ordinaria, se più favorevole.

l'importo effettivamente ottenibile dal datore di lavoro.

4. SITUAZIONE DEBITORIA

Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale della Debitrice, di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento della stessa e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

4.1 DESCRIZIONE DEI SINGOLI DEBITI

1. Agos Ducato S.p.A.

L'importo è desunto dalla dichiarazione resa dalla Banca (coerente con l'ulteriore documentazione acquisita) con l'aggiunta degli interessi di mora dovuti ai sensi del contratto di finanziamento. In dettaglio:

- € 40.910,50: Somma rate non pagate (ultimo pagamento ad Aprile 2022)
- € 15,49: Importo dovuto per rata non pagata
- € 22,46: interessi di mora

Il credito può quindi essere schematizzato come segue:

Importo capitale	40.910,50		
Interessi	22,46	<i>di cui:</i>	<i>di cui:</i>
Altre spese	15,49	<i>in privilegio</i>	<i>in chirografo</i>
TOTALE	40.948,45	---	40.948,45

2. Findomestic Banca S.p.A.

La finanziaria ha comunicato al sottoscritto Gestore un credito di € 63.815,16.

Tuttavia l'esame della documentazione ottenuta ha consentito di rilevare come all'atto del finanziamento alla Debitrice sia stato presentato un TAEG dell'operazione diverso da quello realmente a suo carico.

Si riporta qui a fianco il prospetto contenuto nel documento intitolato "Richiesta di prestito personale" e datato 22/07/2022, prodotto da Findomestic.

CONDIZIONI ECONOMICHE			
Finalità della richiesta		RIFINANZIAMENTO CON PROGETTO	
• Importo totale del credito	€ 70.000,00	Assicurazione facoltativa sul credito	
• Importo finanziato	€ 70.000,00	• Premio per assicurazione facoltativa:	
Assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito		ASSICURAZIONE SUL CREDITO € 7.716,00	
*****	*****	Calcolato in percentuale sulla rata	
*****	*****	Costi inclusi nel calcolo del TAEG	
*****	*****	• Interessi dell'operazione Fase 1 *****	
*****	*****	• Interessi dell'operazione (Credito StanCard o fase 2 MaxiRata) € 26.456,00	
*****	*****	• Spese per istruttoria pratica **	
Credito STANDARD		• Spese di incasso e gestione rata per singolo pagamento per rimborso mediante:	
Durata:	120 rate Importo Rata: € 868,10	<input type="checkbox"/> bollettino c/c postale *****	
TAN	06,75% TAEG 06,96%	<input checked="" type="checkbox"/> addebito diretto su c/c bancario *****	
Credito MAXIRATA		• Imposta di bollo/sostitutiva sul Contratto addebitata sulla prima rata *****	
FASE 1		• Imposta di bollo su singola comunicazione al Cliente, se prevista *****	
Durata:	***** rate Importo Rata: *****	• Costo per singole comunicazioni periodiche:	
TAN	***** TAEG *****	Formato elettronico gratuito	
• Importo totale dovuto dal cliente Fase 1	*****	Formato cartaceo, in assenza di indirizzo di posta elettronica a/o altre tecniche di comunicazione a distanza valide o se richiesto dal Cliente *****	
• di cui importo residuo	*****		
FASE 2 (eventuale)			
L'importo residuo della fase 1 può essere dilazionato alle seguenti condizioni:			
Durata:	***** rate Importo Rata: *****		
TAN	***** TAEG *****		
CONDIZIONI COMUNI			
• Importo totale dovuto dal Cliente: (Credito Standard o fase 2 Maxirata)	€ 104.172,00		
• Proroga n. mesi:	***		
• Scadenza delle rate: giorno	5 di ogni mese		
• Importo giornaliero interessi in caso di recesso del Cliente:	€ 12,95		

Come si rileva facilmente:

- l'importo capitale del credito è pari ad € 70.000;
- l'ammontare degli interessi è pari ad € 26.456;
- l'assicurazione sul credito è pari ad € 7.716.

Nella sezione "Condizioni comuni" si rileva che l'importo totale dovuto dal Cliente è pari ad € 104.172 (pari alla somma delle 3 componenti riepilogate sopra 70.000 + 26.456 + 7.716).

Tuttavia nella sezione "Costi inclusi del calcolo del TAEG" risultano solo gli interessi.

Ne deriva che l'onere per l'assicurazione (indicata come facoltativa) non è stato incluso.

Altra facile conferma è data dalla ricostruzione del Piano di ammortamento del prestito: considerando un "debito da rimborsare" di € 70.000 ed una rata di € 868,10 (pari a quella imposta alla ricorrente), si ottiene che:

- il tasso di interesse che regge l'operazione è pari all'8,498%;
- il totale degli oneri finanziari è pari ad € 34.172 (cioè la somma di interessi e costo dell'assicurazione).

Si veda la ricostruzione nell'**Allegato 6**.

Si ricorda a questo punto che la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 8806/2017, ha ripreso quanto contenuto nelle istruzioni di Banca d'Italia per il calcolo dell'indicatore:

ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi ... le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito

Andando oltre, la Suprema Corte ha specificato che non rileva il fatto che la spesa per assicurazione sia "facoltativa", ma è sufficiente che sia collegata all'operazione di credito. Ed infatti nel rinviare alla Corte di merito ha stabilito che questa si attenesse al seguente criterio:

In relazione alla comprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra le spesa e l'erogazione.

Questa è precisamente la fattispecie che ricorre nel caso della Debitrice.

La naturale conseguenza è stabilita direttamente dall'Art. 125-*bis*, commi 6 e 7 del T.U.B.:

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

- a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
- b) la durata del credito è di trentasei mesi.

Al fine di rispettare il disposto delle norme:

- è stato predisposto un piano di ammortamento del solo importo in linea capitale (€ 70.000) al tasso nominale minimo dei Bot nei 12 mesi precedenti l'operazione (pari a -0,319%) **(AI-**

legato 7);

- è stato rilevato l'importo totale degli interessi dell'operazione così come re-impostata (pari ad € -1.120,83);
- sono state sommate le rate pagate dalla Debitrice (n. 18 rate da € 868,10 = € 15.625,80);
- l'importo del debito di Findomestic ai fini della presente procedura è quindi stato determinato come differenza tra:
 - l'importo originario del credito (al netto degli interessi ricalcolati), e
 - la somma delle rate corrisposte

Il credito può quindi essere schematizzato come segue:

Importo capitale	70.000,00		
Interessi	-1.120,83	<i>di cui:</i>	<i>di cui:</i>
Rate già pagate	-15.625,80	<i>in privilegio</i>	<i>in chirografo</i>
TOTALE	53.253,37	---	53.253,37
<i>Note:</i>			
Coobligato: **omissis**			

3. Unicredit Banca S.p.A.

L'importo è desunto dalla dichiarazione resa dalla Banca con l'aggiunta degli interessi maturati. In dettaglio il debito è suddiviso come segue:

- € 8.481,28: Saldo a debito dell'apertura di credito in conto corrente
- € 2.164,17: Saldo a debito della Carta Flexia revolving n. ****omissis****
- € 1.614,28: Saldo a debito della Carta di credito n. ****omissis****

Il credito può quindi essere schematizzato come segue:

Saldo apertura di credito	8.481,28		
Carta revolving	2.164,17	<i>di cui:</i>	<i>di cui:</i>
Carta di credito	1.614,28	<i>in privilegio</i>	<i>in chirografo</i>
TOTALE	12.259,73	---	12.259,73

4. Comune di Viareggio

Trattandosi di tributi comunali, spetta il privilegio ex Art. 2752, comma 3, C.c. (e quindi ex Art. 2778, n. 20, C.c.) solo per la quota inerente al tributo vero e proprio, nonché per gli interessi.

Con riferimento alle sanzioni ed alle spese di notifica, il relativo importo ha collocazione chirografaria. Si rileva infatti come l'Art. 2752 C.c. preveda il privilegio per le sanzioni solo ai commi 1 e 2 in relazione ad Ires, Irap, Irpef ed IVA.

Di seguito si riepiloga in modo tabellare la richiesta dell'Ente, dettagliata per singolo Avviso e per singola voce:

	TASI 2016	TARI 2020	TARI 2021	TOTALI
Imposta (privilegio)	33,00	160,23	199,79	393,02
Interessi (privilegio)	0,45	4,11	0,00	4,56
Sanzioni (chirografo)	9,90	48,00	0,00	57,90
Spese notifica (chirografo)	5,18	5,18	0,00	10,36
Arrotondamento (chirografo)	0,47	0,48	0,00	0,95
	49,00	218,00	199,79	466,79

Ai fini della presente procedura:

- è stata aggiunta la sanzione per il mancato pagamento della TARI anno 2021;
- gli interessi sono stati ricalcolati fino alla presunta data di soddisfazione del creditore (30/06/2023).

Ne deriva la seguente tabella degli importi dovuti:

	Tasi 2016	Tari 2020	Tari 2021	TOTALI
Imposta (privilegio)	33,00	160,23	199,79	393,02
Interessi (privilegio)	1,68	12,59	14,59	28,86
Sanzioni (chirografo)	9,90	48,00	59,94	117,84
Spese notifica (chirografo)	5,18	5,18	0,00	10,36
	49,76	226,00	274,32	550,08

Il credito può quindi essere schematizzato come segue:

Imposte	393,02		
Interessi	28,86		
Sanzioni	117,84	<i>di cui:</i>	<i>di cui:</i>
Altre spese	10,36	<i>in privilegio</i>	<i>in chirografo</i>
TOTALE	550,08	421,88	128,20

5. Agenzia delle Entrate - Riscossione

Trattasi di un'ammenda comminata dal Tribunale di Lucca, Ufficio Recupero Crediti, come risultante dall'estratto di ruolo trasmetto dall'Ente.

L'importo complessivo della Cartella ammonta ad € 409,88, di cui:

- € 400,00 per ammenda;
- € 5,88 per spese di notifica;
- € 4,00 per oneri di riscossione.

La cartella non risulta notificata, pertanto il relativo importo di € 5,88 non costituisce credito.

Il credito può quindi essere schematizzato come segue:

Sanzione	400,00		
Interessi	0,00		
Sanzioni	0,00	<i>di cui:</i>	<i>di cui:</i>
Altre spese	4,00	<i>in privilegio</i>	<i>in chirografo</i>
TOTALE	404,00	---	404,00

6. Enel Energia S.p.A.

Il credito ammonta ad € 216,31, ed è di natura **chirografaria**.

L'importo corrisponde alla fattura n. 4228281878, con scadenza di pagamento 01/06/2022, non pagata e per la quale era stato richiesto dalla Debitrice un piano di rateizzazione (non avviato).

Il credito può quindi essere schematizzato come segue:


Credito	216,31	<i>di cui:</i>	<i>di cui:</i>
		<i>in privilegio</i>	<i>in chirografo</i>
TOTALE	216,31	---	216,31

4.2 RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Dall'esame del precedente paragrafo deriva la seguente situazione debitoria complessiva, esposta nel complesso e per categorie di debito:


Situazione debitoria complessiva:

Creditore	Importo	%
Agos Ducato S.p.A.	40.948,45	38,04%
Findomestic Banca S.p.A.	53.253,37	49,48%
Unicredit Banca S.p.A.	12.259,73	11,39%
Comune di Viareggio	550,08	0,51%
Agenzia delle Entrate – Riscossione	404,00	0,38%
Enel Energia S.p.A.	216,31	0,20%
TOTALE	107.631,94	100,00%



Situazione debitoria chirografaria/privilegiata

Creditore	Importo	%
Creditori chirografari	107.210,06	99,61%
Creditori privilegiati	421,88	0,39%
TOTALE	107.631,94	100,00%



Situazione debitoria per natura

Creditore	Importo	%
Creditori finanziari	106.460,75	98,91%
Creditori tributari	954,88	0,89%
Creditori per spese correnti	216,31	0,20%
TOTALE	107.631,94	100,00%

The pie chart illustrates the distribution of the total debt of 107,631.94. The largest portion, 98.91%, is owed to financial creditors. A very small portion, 0.89%, is owed to tax creditors, and another small portion, 0.20%, is owed to creditors for current expenses.

Conclusioni

L'analisi dell'indebitamento sulla base dei diversi criteri mette in luce come la ricorrente abbia fatto ricorso ad Istituti finanziari per mettersi in condizione di rispettare tutti gli altri impegni di spesa, contando sulla ripartizione nel medio/lungo periodo dei prestiti ottenuti.

Alla fine, tuttavia, gli impegni mensili di rimborso si sono rivelati non più sostenibili.

5. DILIGENZA DEL CONSUMATORE

5.1 DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

L'esposizione debitoria della ricorrente è iniziata in costanza di matrimonio, dapprima con l'acquisto dell'abitazione in comproprietà con il marito, poi con finanziamenti assunti personalmente ma per finalità comunque familiari.

A quel tempo il reddito familiare era sicuramente adeguato in relazione agli impegni di rimborso, oltre a garantire un dignitoso tenore di vita all'intero nucleo composto da 3 membri.

Il marito della ricorrente, Sig. *****omissis*****, infatti, era impiegato nel Corpo dei Carabinieri, ed il suo reddito copriva integralmente la rata del mutuo.

La sostenibilità dei finanziamenti assunti è dimostrata anche dall'andamento del saldo del conto corrente: verificata la regolarità nel rimborso dei prestiti, il saldo del conto aperto presso Unicredit mostra nel tempo (dal 2017 al 2019) un saldo a debito mediamente di ca. 5/6.000 euro. Dal 2020 comincia al contrario una variabilità che: *i)* da un lato e per prima, è dovuta alle vicende già descritte e all'origine del sovraindebitamento; *ii)* dall'altro lato, si conclude con un indebitamento che si attesta vicino agli 8.000 euro.

5.2 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Nel periodo oggetto di analisi la Debitrice non ha dato segni di mancata o scarsa solvibilità.

Durante il periodo matrimoniale, infatti, i redditi complessivi dei due coniugi facevano fronte ordinariamente a tutti gli impegni di rimborso dei prestiti, oltre ad assicurare la copertura delle normali spese di gestione familiare.

Inevitabilmente con la separazione la Debitrice si è trovata di fronte ad una situazione nuova e più complessa:

- come prima, ha dovuto far fronte al rimborso dei prestiti a lei intestati;
- in più rispetto a prima, per l'affitto ha dovuto versare dapprima la cauzione (€ 1.300) poi il costo mensile di € 650 (sono indicati gli importi del contratto attualmente in vigore, sebbene ve ne sia stato uno intermedio con costo leggermente maggiore).

Se dunque, in costanza di matrimonio, il bilancio personale della ricorrente era sostanzialmente in pareggio, con la separazione i maggiori costi hanno determinato la condizione di sovraindebitamento.

La sostanziale solvibilità degli ultimi 5 anni è stata confermata:

- dalle risultanze della "Centrale di Allarme Interbancaria" (CAI) presso la Banca d'Italia, dove **non risultano evidenze**;
- dal *report* fornito da Crif, nel quale risulta che solo Findomestic ha segnalato che "*La posizione è stata passata tra le pratiche a sofferenza a seguito di ripetuti eventi di insolvenza*": tuttavia **ciò è avvenuto dopo la presentazione**, da parte della ricorrente, **della domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento**.

5.3 ATTI DI DISPOSIZIONE EFFETTUATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Negli ultimi 5 anni sono avvenuti i seguenti 2 fatti:

1. Esecuzione degli accordi di separazione

Si ritiene degno di menzione il risultato degli accordi di separazione:

- la casa coniugare era stata acquistata per € 210.000 (anche) mediante stipula di un contratto di mutuo di € 180.000, cointestato tra i coniugi; tale mutuo era pagato prevalentemente con i redditi del marito, mentre fino alla separazione la Debitrice aveva contribuito per la somma di € 14.000;
- gli ulteriori finanziamenti (Agos Ducato e Findomestic) per arredare l'immobile ecc. erano invece stati assunti dalla ricorrente (il marito ne risultava coobbligato).

Con riferimento all'immobile, considerando che la quota-parte di mutuo (50%) a carico della Debitrice era pari ad € 79.337,81, e pertanto anche quella dell'ex coniuge era di tale ammontare, tenendo fermo il valore del bene, all'ex marito è stato attribuito un valore di cd. € 50.000. A fronte di ciò il Sig. omissis ha rimborsato alla Debitrice l'importo di € 14.000.

L'apparente disparità deve essere però oggetto di approfondimento.

Esaminando le posizioni singolarmente abbiamo che, all'esito dell'accordo di separazione:

- **omissis** ha versato/incassato (gli incassi sono evidenziati in rosso con segno "-"):
 - versato le rate di mutuo calcolate sulla quota della moglie (€ 90.000 – 79.334 + interessi

- ca. € 6.700) = € 17.362;
- rimborsato alla coniuge € 14.000;
- ottenuto il bene; valore del 50% della moglie = ca. - € 25.000;
- **il saldo netto è un componente negativo di € 6.362;**
- ***omissis*** ha versato/incassato (gli incassi sono evidenziati con rosso il segno “-“):
 - non versato le rate di mutuo calcolate sulla propria quota (€ 90.000 – 79.334 + interessi ca. € 6.700) = - € 17.362;
 - versato nel corso degli anni al marito quale contributo per le rate € 14.000;
 - ottenuto il rimborso di - € 14.000;
 - trasferito la propria quota di immobile, del valore di ca. € 25.000;
 - **il saldo netto è un componente negativo di € 7.638.**

La differenza non pare significativa.

Precisato quanto sopra, è però vero che la Debitrice ha lasciato l’abitazione coniugale concedendo al marito senza corrispettivo gli arredi acquistati anche con i finanziamenti rimasti a suo carico.

Nel complesso, pertanto, pare di poter dire che **anche l’evento della separazione coniugale ha determinato alla ricorrente un danno patrimoniale, che ha concorso al concretizzarsi della situazione di sovraindebitamento**.

Tuttavia vi è da tener presente che l’accordo è stato omologato da un organo giudicante, e ciascuna parte è stata regolarmente assistita da un Legale di propria fiducia, anche se nel corso del Verbale di audizione con il sottoscritto la ricorrente ha tenuto a precisare che:

al momento della separazione gli accordi avrebbero dovuto essere più favorevoli per me, in quanto ero stata io ad arredare la casa ed invece ho ricevuto solo il ristoro delle rate di mutuo pagate; tuttavia **ciò ha consentito di velocizzare la procedura, anche nell’ottica di tutelare emotivamente mio figlio**; infine non mi ritengo soddisfatta dell’assistenza prestata dal mio legale, al quale alla fine ho formalmente revocato il mandato.

Non pare dunque addebitabile una volontà di nuocere ai creditori.

2. Prestito temporaneo dai genitori

La ricorrente fin da quando era sposata effettuava pagamenti a favore della madre; si trattava di importi contenuti (generalmente entro i 1.000 €, e solo episodicamente superiori), compatibili con la situazione reddituale della famiglia.

In pieno svolgersi delle vicende per la separazione, dove la situazione finanziaria inevitabilmente prendeva un’altra piega, è stata la Debitrice a ricevere dai propri genitori un bonifico di € 50.000.

L’esame successivo delle movimentazioni bancarie ha dato modo di rilevare che la ricorrente ha poi restituito alla madre l’eccedenza di tale “prestito temporaneo” rispetto a quanto anteriormente versato. In particolare, se l’importo di € 50.000 era stato ricevuto in data 14/04/2020, dopo appena 4 mesi (e soprattutto: nell’intervallo di tempo tra l’udienza ex Art. 711 c.p.c. e l’omologa dell’accordo di separazione) ne ha restituiti € 30.000.

Una verifica ad ampio respiro ha consentito di rilevare che l’importo complessivamente erogato dalla ricorrente alla madre è pari a quanto quest’ultima ha bonificato alla figlia. Il tutto si è esaurito entro Settembre 2021, quando ancora la ricorrente presentava una completa regolarità nell’assolvimento dei propri impegni.

6. PIANO E PROPOSTA

6.1 SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA

L'elaborazione del Piano richiede la preventiva determinazione delle spese necessarie alla Debitrice ed alla sua famiglia per il proprio sostentamento ed in generale per condurre una vita dignitosa.

Premesse necessarie sono le seguenti:

- la ricorrente ha un figlio di 9 anni, convivente sebbene in alcuni momenti si trovi presso il padre;
- le condizioni di salute della ricorrente impongono alla stessa di recarsi con una certa frequenza a Pisa per il monitoraggio della propria evoluzione.

Tali premesse giustificano:

- i. la previsione di un ammontare significativo di spese mediche;
- ii. il mantenimento della proprietà dell'auto, in considerazione dei maggiori disagi e dei maggiori tempi che i mezzi alternativi comportano.

La ricorrente ha proposto il seguente schema di spese necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia (1 adulto + 1 bambino):

Spesa	Importo annuale	Incidenza mensile
Affitto	7.800,00	650,00
Utenze	2.160,00	180,00
Alimenti	3.060,00	255,00
Cure mediche e medicinali	3.000,00	250,00
Telefoniche	480,00	40,00
Abbigliamento/Cura della persona	660,00	55,00
Tributi locali	360,00	30,00
Autovettura (assicurazione/benzina/ etc)	1.800,00	150,00
Altre spese	1.200,00	100,00
TOTALE		1.710,00

Spese di Affitto: sono state riscontrate con il contratto di affitto attualmente in vigore; poiché nello stesso il locatore ha optato per la cd. "cedolare secca", tendenzialmente l'importo non dovrebbe essere oggetto di variazione in futuro;

Utenze: l'importo risulta corretto rispetto alle bollette esaminate;

Alimenti: l'importo di € 255 mensili pare congruo rispetto alle necessità di un nucleo di 2 persone, di cui una minorenni;

Cure mediche e medicinali: l'importo di € 250 mensili pare correttamente determinato: sebbene lo stato di salute da attenzionare della ricorrente richieda continue visite/medicine, vi è da tenere conto che parte delle stesse sono "mutuabili" ed altra parte è oggetto di rimborso da parte dell'assicurazione; infine l'importo è coerente con le risultanze dei Modd. 730 esaminati;

Telefoniche: l'importo pare congruo prevedendo una linea mobile ed una linea per l'abitazione;

Abbigliamento/Cura della persona: l'importo potrebbe essere ai limiti dell'accettabilità, in quanto il figlio minorenni, in una fase importante della crescita, potrebbe avere necessità più consistenti; la ricorrente dovrà quindi implementare un sistema di monitoraggio;

Tributi: l'importo risulta correttamente stimato; si tratta ovviamente di oneri fiscali diversi da quelli riconducibili alla produzione del reddito;

Autovettura (assicurazione/benzina/etc): l'importo, sebbene contenuto, può essere mantenuto laddove la ricorrente attui un'attenta politica di scelta della compagnia assicurativa e delle stazioni di rifornimento;

Altre spese: risulta doveroso, e quantificato in misura condivisibile, l'accantonamento per altre spese.

La ricorrente ha poi evidenziato come il totale delle spese mensili debba precauzionalmente (ma realisticamente) essere aumentato (nel caso specifico di ca. € 100) al fine di tenere conto degli aumenti di prezzi emersi negli ultimi mesi. Si ritiene infatti che la documentazione acquisita non abbia ancora assorbito del tutto l'inflazione registrata, ed in ogni caso anche i prossimi anni vedranno un incremento dei prezzi.

Da rilevare inoltre che l'ex coniuge della ricorrente negli accordi di separazione si è impegnato al sostenimento del 50% dei costi straordinari che emergano in relazione alla cura del figlio.

Tutto quanto sopra consente di confermare la **corretta determinazione delle spese mensili in € 1.800**.

6.2 SPESE DI PROCEDURA E PREDEDUCIBILI

Nel proprio piano la ricorrente ha previsto il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE DI PROCEDURA:

- € 3.172,00 (pari ad € 2.600,00 oltre IVA) quale compenso teorico a favore dell'OCC di Lucca per la gestione della procedura; l'importo è pari all'importo di massima concordato in fase di sottoscrizione del preventivo, al netto dell'acconto già versato; resta fermo il disposto dell'Art. 71, comma 4, CCII:

Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

- € 27,13 quale rimborso spese al Gestore per la visura nominativa presso il PRA;
- € 38,70 quale rimborso spese al Gestore per il pagamento della fatt. n. 16/2022 emessa dal Geom. Giovanni Leonardi per diritti di ispezione ipotecaria;
- € 125,00 per contributo unificato e diritti in fase di deposito della domanda in Tribunale;
- € 361,50 per spese di gestione del conto corrente e varie.

SPESE IN PREDEDUZIONE:

- € 2.537,60 quale compenso a favore dell'Advisor, Dott. Gabriele Assanta; l'importo deriva dal compenso puro di € 2.000, con l'aggiunta di cap ed IVA (che per la ricorrente costituisce costo);

La debitrice non ha inoltre conteggiato gli interessi attivi che matureranno sul conto corrente (prevedibili in considerazione del nuovo livello dei tassi). L'atteggiamento prudenziale va incontro:

- all'eventualità che venga scelto un conto corrente non fruttifero (quale contrappeso a spese

nulle o minimali);

- ad un'eventuale maggior soddisfazione dei creditori al termine del piano.

L'impostazione generale e gli importi evidenziati sono da confermare.

6.3 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Con la procedura di ristrutturazione dei propri debiti, la ricorrente:

- mette a disposizione la parte delle proprie entrate eccedente quella necessaria al mantenimento di un *tenore di vita dignitoso*,
- mette altresì a disposizione la quota di Trattamento Fine Rapporto prelevabile in acconto,
- attraverso l'elaborazione di un piano quinquennale,
- all'esito del quale, con il pagamento dei creditori nella misura di cui *infra*, avrà dato sistemazione alla propria situazione debitoria, **oggi non più sostenibile**.

Con riferimento alla **proposta**, la Debitrice evidenzia come i propri debiti dettagliatamente riepilogati e "catalogati" possano ricevere la seguente soddisfazione grazie all'esecuzione del piano nei tempi previsti:

- pagamento **integrale** delle **spese di procedura**, coerentemente con le relative scadenze;
- pagamento **integrale** dei **debiti prededucibili**, con l'afflusso dell'acconto sul T.F.R. nel 1° anno;
- pagamento **integrale** dei **debiti privilegiati**, con l'afflusso dell'acconto sul T.F.R. nel 1° anno;
- pagamento **parziale nella misura del 24,2852%** dei **debiti chirografari**, ripartita nei 5 anni di sviluppo del piano.

La Debitrice precisa altresì che eventuali maggiori entrate (ad es. un maggior importo del T.F.R. ottenibile, interessi maturati sul conto corrente) andranno a vantaggio dei creditori.

6.4 DESCRIZIONE DEL PIANO

La Debitrice ha presentato un Piano basato sull'offerta ai creditori di un pagamento parziale reso possibile:

- dal sacrificio di una quota del proprio reddito di lavoro dipendente;
- dalla rinuncia alla quota di Trattamento di Fine Rapporto oggi esistente e che maturerà nel periodo di durata del Piano.

L'entità della quota di reddito di lavoro dipendente è stata determinata sottraendo dal reddito complessivo atteso l'importo delle spese necessarie per il sostentamento della ricorrente e di suo figlio.

Il Trattamento di Fine Rapporto complessivamente esistente al termine del Piano è stato desunto dall'attuale consistenza, incrementata dalla quota annua che presumibilmente e ragionevolmente verrà accantonata dal datore di lavoro. A tal proposito si ricorda che: *i)* il datore di lavoro può erogare un importo massimo del 30% complessivamente accantonato, mentre per importi più elevati devono ricorrere condizioni particolari qui non presenti; *ii)* l'importo messo a disposizione è quello "al netto" degli oneri fiscali di legge.

Il piano, che rispetta la *par condicio creditorum*, si sviluppa in 5 anni con le seguenti principali caratteristiche:

- nel 1° e nel 5° anno sono previste le entrate per acconto del T.F.R.;
- ogni anno sono accantonati € 5.400 (pari a 12 rate mensili di € 450 ciascuna) quale eccedenza delle entrate;
- ogni anno sono stanziati pagamenti derivanti dalla ripartizione delle spese di gestione e varie (allocate tra le spese prededucibili); ovviamente in caso di costi inferiori, il residuo verrà distribuito ai creditori;
- nel 1° anno sono pagate le spese di procedura già scadute, i creditori in prededuzione e quelli privilegiati, nonché una quota dei chirografari;
- dal 2° al 4° anno sono previsti pagamenti parziali a favore dei creditori chirografari;
- il 5° anno è previsto il pagamento del compenso dell'OCC, oltre all'erogazione dell'ultima *tranche* ai creditori chirografari.

In tal modo tutte le somme accantonate risulteranno distribuite.

Si riporta di seguito la determinazione dell'importo spettante a ciascun creditore, nonché lo schema operativo dettagliato:

Creditore	Credito complessivo	% pagamento	Credito soddisfatto
OCC	3.362,83	100,00%	3.362,83
Advisors	2.537,60	100,00%	2.537,60
Comune di Viareggio (privilegio)	421,88	100,00%	421,88
Unicredit	12.259,73	24,2852%	2.977,30
Findomestic	53.253,37	24,2852%	12.932,69
Agos Ducato	40.948,45	24,2852%	9.944,41
Agenzia delle Entrate-Riscossione	404,00	24,2852%	98,11
Comune di Viareggio (chirografo)	128,20	24,2852%	31,13
Enel Energia	216,31	24,2852%	52,53
Totale	113.532,37		32.358,48

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	TOTALE
A - Entrate						
- Acconto TFR	3.220,00				2.500,00	5.720,00
- Eccedenze di reddito	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	27.000,00
Totale Entrate	8.620,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.900,00	32.720,00

B - Uscite di gestione						
- Spese bancarie e varie	-72,30	-72,30	-72,30	-72,30	-72,30	-361,50
Totale Uscite di gestione	-72,30	-72,30	-72,30	-72,30	-72,30	-361,50

C - Riparti ai creditori	Credito						
OCC	3.362,83	-190,83				-3.172,00	-3.362,83
Advisors	2.537,60	-2.537,60					-2.537,60
Comune di Viareggio (priv)	421,88	-421,88					-421,88
Unicredit	2.977,30	-617,20	-609,24	-609,24	-609,24	-532,39	-2.977,30
Findomestic	12.932,69	-2.680,99	-2.646,38	-2.646,38	-2.646,38	-2.312,57	-12.932,69
Agos Ducato	9.944,41	-2.061,51	-2.034,89	-2.034,89	-2.034,89	-1.778,22	-9.944,41
Agenzia Entrate-Riscossione	98,11	-20,34	-20,08	-20,08	-20,08	-17,54	-98,11
Comune di Viareggio (chir)	31,13	-6,45	-6,37	-6,37	-6,37	-5,57	-31,13
Enel Energia	52,53	-10,89	-10,75	-10,75	-10,75	-9,39	-52,53
Totale Riparti ai creditori	32.358,48	-8.547,69	-5.327,70	-5.327,70	-5.327,70	-7.827,69	-32.358,48

TOTALE (A + B + C)	0,01	-	-	-	0,01	0,02
---------------------------	-------------	----------	----------	----------	-------------	-------------

Il prospetto evidenzia come:

- al termine di ogni anno tutte le somme versate dalla ricorrente saranno impiegate a beneficio dei creditori;
- al termine del 5° anno i creditori avranno ottenuto la soddisfazione proposta dalla Debitrice.

6.5 RICHIESTE DEL DEBITORE AI SENSI DELL'ART. 70 CCII

La ricorrente, contestualmente alla domanda di omologazione del proprio piano, come previsto e consentito dall'Art. 70 del D.Lgs. n. 14/2019 formula la richiesta di:

- disporre la **pubblicazione del piano nell'apposita area del sito web del Tribunale** di Lucca (comma 1);
- disporre la **comunicazione del piano** a cura dell'OCC a **tutti i creditori** (comma 1);
- disporre la **sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata** (comma 4, primo periodo);
- disporre il **divieto di azioni esecutive e cautelari** sul patrimonio della Debitrice, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento (comma 4, secondo periodo).

7. VERIFICHE SUL DEBITORE

7.1 STIMA DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Come già indicato nel § 3.1, la Debitrice è proprietaria:

- di un'**autovettura** Renault Mégane (immatricolazione anno 2016); dall'esame dei più utilizzati portali telematici dedicati alle compravendite di autoveicoli, si conferma che il valore attuale del mezzo di atesta all'importo di **€ 9.000**;
- dell'**arredamento** dell'abitazione attualmente occupata, il cui valore può essere confermato in **€ 6.000**;
- di un ammontare di **Trattamento Fine Rapporto** accumulato al 31/12/2021 (come risultante dal Mod. CU relativo all'anno 2021, ultimo disponibile), pari ad **€ 30.962,16**.

La Debitrice è stata inoltre intestataria del 50% dell'abitazione coniugale, come noto lasciata all'ex coniuge in virtù degli accordi di separazione.

Schematicamente, quindi, il patrimonio è così riassumibile:

Descrizione	Importo
Beni immobili	0
Beni mobili	15.000
Crediti (T.F.R.)	30.962

Composizione del patrimonio

Legend: Beni immobili (grey), Beni mobili (orange), Crediti (dark grey)

7.2 INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non sono presenti atti impugnati da parte dei creditori.

7.3 INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Sulla base delle verifiche effettuate e della documentazione esaminata, lo scrivente non rileva l'esistenza di atti in frode ai creditori compiuti dalla Debitrice.

In particolare non pare qualificabile come atto in frode ai debitori il risultato, pur dannoso, dell'accordo di separazione, in quanto effettuato in sede giudiziale e con il fine di conseguire l'obiettivo altrettanto importante di una rapida chiusura della vicenda (soprattutto in presenza di un figlio di 6 anni).

7.4 ACCERTAMENTO DELLA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEI FINANZIATORI

Nel presente paragrafo viene dato conto delle verifiche effettuate per dare esecuzione a quanto richiesto al Gestore da parte dell'Art. 68, comma 3, CCII:

L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

I finanziatori interessati dalla verifica sono:

- Findomestic S.p.A.:
- Agos Ducato S.p.A.
- Unicredit Banca S.p.A..

Ai fini della conduzione della verifica si è fatto riferimento, tra l'altro ed a livello operativo:

- al Vademecum "VERIFICA MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE" reso disponibile dall'Odcec di Brescia;
- al foglio di calcolo reso disponibile dall'Odcec di Viterbo.

Sono quindi stati messi a sistema i seguenti dati:

- reddito familiare disponibile;
- consistenza del nucleo familiare (n. 3 membri, corrispondenti ad un coefficiente della scala di equivalenza ISEE pari a 2,34 in considerazione di un figlio all'epoca di età inferiore ai 3 anni);
- ammontare dell'assegno sociale (pari ad € 485,41 dal 2015 al 2017);
- eventuali impegni per rate di finanziamenti già assunti.

La verifica, **per tutti i finanziatori**, non ha fatto emergere criticità nella valutazione del merito creditizio della debitrice da parte degli Enti erogatori.

Da segnalare che gli attuali debiti verso le due Società finanziarie costituiscono una rinegoziazione di quelli originari. Poiché la rinegoziazione ha comportato una (seppur modesta) erogazione di nuova finanza, la medesima verifica è stata condotta anche con riferimento alla data delle rinegoziazioni, tenendo conto:

- di un nucleo familiare di 2 persone (corrispondenti ad un coefficiente della scala di equiva-

lenza ISEE pari a 1,57);

- l'esistenza di un solo reddito disponibile, seppur impinguato dal versamento dell'ex coniuge e dell'assegno INPS);
- un diverso ammontare dell'assegno sociale (pari ad € 498,15 nel 2020 e ad € 498,64 nel 2021).

Anche la nuova verifica **non ha fatto emergere criticità nella valutazione del merito creditizio** della debitrice da parte degli Enti erogatori.

8. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 68, C. 2, CCII

Nel presente capitolo confluiscono le informazioni richieste dall'Art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019; laddove siano state trattate in precedenti e specifici paragrafi, oltre alla relativa sintesi di opera un rinvio.

8.1 ART. 68, COMMA 2, LETT. A), B): CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA DEL DEBITORE, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Richiamando quanto più diffusamente descritto nel § 2.2, le cause del sovraindebitamento sono così schematizzabili:

- i debiti verso le Società finanziarie erano stati originariamente assunti in costanza di matrimonio, quando vi erano 2 soggetti titolari di redditi, nel complesso adeguati agli importi mensili da rimborsare, ma con la separazione tali debiti sono rimasti a carico della Debitrice, che a questo punto poteva contare soltanto sul proprio stipendio; la Debitrice ha poi ottenuto dei "rifiinanziamenti" al fine di meglio adattare gli impegni alla nuova situazione mono-reddito;
- con la nascita del figlio ed i conseguenti problemi di salute, sono subentrati periodi di aspettativa non retribuita sul lavoro, nonché spese mediche che hanno avuto la priorità nell'allocazione delle risorse a disposizione; l'aspettativa non retribuita si è nuovamente resa necessaria in periodo di Covid;
- la necessità di effettuare due cambi di residenza (il primo a seguito della separazione; il secondo a breve distanza di tempo a seguito dell'episodio di *stalking*) ha imposto ulteriori spese di trasloco e di arredamento dei locali;
- con la separazione la ricorrente si è trovata a far fronte ad un costo significativo e del tutto nuovo (il canone di affitto dell'abitazione).

Richiamando i §§ 5.2 e 5.3, il sottoscritto ritiene che la ricorrente abbia impiegato una normale diligenza nell'assunzione delle obbligazioni, risultanti come sostenibili rispetto al reddito tempo per tempo disponibile.

8.2 ART. 68, COMMA 2, LETT. C): VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Il Gestore della Crisi:

- PRESO ATTO della documentazione prodotta dalla ricorrente con l'iniziale domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento depositata presso l'OCC di Lucca

nonché e soprattutto delle integrazioni richieste in ordine ai singoli capitoli di approfondimento;

- RILEVATO che tale documentazione è risultata adeguata ai fini della verifica di dettaglio delle posizioni debitorie, della consistenza patrimoniale e reddituale, delle cause del sovraindebitamento, delle spese mensilmente sostenute;
- RILEVATO che quanto depositato a corredo della domanda esaurisce l'elencazione di legge e rispetta l'ulteriore esigenza informativa dell'incaricato della predisposizione della Relazione Particolareggiata;
- DATO ATTO che le informazioni fornite hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta, e l'insieme dei dati e delle notizie concorre a formare un quadro nel suo insieme coerente,

conferma che la documentazione depositata a corredo della domanda (nonché quella ulteriore prodotta) risulta completa ed attendibile.

8.3 ART. 68, COMMA 2, LETT. D): INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

La Procedura presenta i seguenti costi:

Descrizione	Importo
Advisor	2.537,60
OCC	3.172,00
Spese per visure/verifiche	65,83
Contributo unificato e diritti	125,00
Spese bancarie e varie	361,50
TOTALE	6.261,93

L'importo indicato è "presuntivo", laddove il compenso per l'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice a seguito dell'esecuzione del piano e le spese bancarie e varie sono state stimate in modo prudenziale, ed ogni risparmio andrà a beneficio dei creditori.

9. CONCLUSIONI DEL GESTORE DELLA CRISI

9.1 CONCLUSIONI

All'esito di tutte le verifiche e ricostruzioni descritte nel corpo della presente Relazione, il Gestore della Crisi ritiene di poter concludere che il piano elaborato dalla ricorrente con il supporto del proprio *Advisor* ed in costante confronto con il sottoscritto, risulta fattibile nei termini indicati (importo e tempistica).

L'esecuzione del piano sarà quindi in grado di consentire il mantenimento della proposta presentata dalla ricorrente ai propri creditori, con pagamenti annuali la cui provvista è garantita da un'eccedenza delle entrate rispetto ad una congrua stima delle spese mensili a carico della Debitrice, nonché dalla messa a disposizione della quota di Trattamento Fine Rapporto liberamente liquidabile dal datore di lavoro.

Infine, sulla base del valore del patrimonio della ricorrente teoricamente destinabile dai credi-

tori, è da ritenere che la proposta formulata rappresenti una soluzione valida per i creditori stessi.

* * * * *

In fede,

Lucca, 13 Febbraio 2023

Il Gestore della Crisi
Dott. Massimo De Gaetani

Allegati:

N.	Descrizione
1	Documento di identità del Gestore della Crisi (Dott. Massimo De Gaetani)
2	Documento di identità della Debitrice <input type="text" value="***omissis***"/>
3	Nomina del Gestore da parte del Referente dell'OCC
4	Accettazione di carica da parte del Gestore
5	Stato di Famiglia
6	Findomestic – Piano di ammortamento originario
7	Findomestic – Piano di ammortamento riformulato con $Taeg = \min(BoT)$